

---

## INFORMATICA GIUDIZIARIA ED ENTROPIA DEL PROCESSO BREVE STORIA DEL PCT E SPUNTI PER IL PROSSIMO FUTURO

ENRICO CONSOLANDI  
*Presidente Sezione Famiglia, Tribunale di Brescia*

DANIELA MURADORE  
Avvocato in Milano

---

SOMMARIO: [1. Uno spunto iniziale: la gestione dell'informazione nel processo.](#) — [2. Breve storia dell'introduzione dell'informatica nel processo civile.](#) — [3. Conclusioni e spunti.](#)

### *1. Uno spunto iniziale: la gestione dell'informazione nel processo*

Sembrerà strano parlare della modernità partendo da un discorso fatto ormai trent'anni fa al Consiglio Superiore della Magistratura da Paolo Borsellino, ma in ciò che egli affermò in quella sede è contenuta la ragione della necessità dell'informatica nel lavoro giudiziario.

Paolo Borsellino, parlando a proposito delle indagini tese a ricostruire i movimenti bancari, riferisce che *“il controllo incrociato degli assegni lo iniziò a Palermo, per verità, Giovanni Falcone nel processo Spatola, quando da solo esaminò e classificò a mano su delle rubriche ... (omissis) ... centinaia di migliaia di assegni. Successivamente il pool antimafia fu assistito da un gruppo di finanzieri che ... (omissis) ... manualmente classificarono nel primo maxi processo un materiale di riscontri bancari enormi ... (omissis) ..*

*Successivamente si sono tentati degli esperimenti con il computer ... (omissis) ... questa è una storia che è andata avanti abbastanza artigianalmente.”*

Poi, rispondendo alla domanda del prof. Smuraglia che chiedeva se Borsellino fosse diventato un esperto di computer, questi, negando, rispondeva: *“nel corso della gestione del maxiprocesso, quando gli indici fatti dai cancellieri erano diventati uno strumento assolutamente non utile per cercare tra le pagine processuali, di mia iniziativa insieme a Falcone che lo faceva per altre parti, cominciai a rubricare, schedare a mano tutto quello che via via andava emergendo, per avere la possibilità della facile consultazione degli atti e poi vedere in schemi quello che man mano si andava raccogliendo. Successivamente, poiché questo lavoro era diventato di una gravosità incredibile, perché è chiaro che se bisogna schedare una notizia che riguarda 10 persone bisogna schedarla 10 volte, si cominciò a sollecitare la possibilità di utilizzare questi computer, che peraltro non sapevamo neanche bene che cosa fossero perché nessuno di noi era esperto in questo.*

*Si fece allora un primo esperimento con taluni tecnici mandati dal Ministero che non ebbe successo. Poi se ne iniziò un altro e siccome Caponnetto mi incaricò di seguire questa faccenda, mi posi il problema che era assurdo che atti così delicati dovessero essere conosciuti all'esterno perché il Ministero aveva*

---

---

fatto un contratto con la società Microimage, la quale schedava gli atti con i suoi incaricati.

*Allora dissi a Caponnetto che volevo tentare di rendere autonomo l'ufficio ... (omissis) ... iniziai con persone raccoglitive.. (omissis).. In particolare della disponibilità dell'autista di Chinnici rimasto menomato, ma vivo, fortunatamente, dopo l'attentato ... (omissis) ... il quale è diventato il collaboratore più prezioso, il perno tecnico di questo gruppo che si occupa della computerizzazione dei processi .. (omissis) ...*

*Mi è stato messo a disposizione dal Ministero a Marsala un personal computer M20 con un programma in via di sperimentazione che si chiama Perseo che immediatamente io cominciai ad utilizzare per computerizzare personalmente - e per personalmente intendo anche digitando - tutto il contenuto di un processo che trovai lì che ha circa 30,000 pagine che riguarda una ventina di omicidi.”*

Quando la realtà si fa complessa e pesante da analizzare, la computerizzazione citata da Paolo Borsellino serve a renderla leggera e comprensibile, evidenziandone gli schemi e i collegamenti.

Al contempo la computerizzazione non può che essere gestita in autonomia dall'autorità giudiziaria, che a sua volta è autonoma, per definizione.

Ed anche i meno esperti “in computer”, come si professava lo stesso Paolo Borsellino, vedono l'utilità di ciò.

*...“Mi sembrava che il mondo stesse diventando tutto pietra, una lenta pietrificazione a seconda delle persone e dei luoghi, ma che non risparmiava nessun aspetto della vita. Era come se nessuno potesse sfuggire allo sguardo inesorabile della Medusa”.*

Queste parole di Italo Calvino, che riportano al mito di Perseo il quale riesce ad eludere la trappola mortale del mostro dalla capigliatura di serpenti evitando di guardarlo direttamente e servendosi, invece, dell'immagine riflessa nello scudo, mi aiutano in questa riflessione.

Come per Perseo, il rimedio ad una realtà inestricabile, o comunque complessa, è quello di creare un'immagine semplificata, virtuale, riassunta in riferimenti: un insieme di metadati, dunque, che semplificano e traducono in termini comprensibili e facilmente maneggiabile - “gli schemi” di cui parlava Paolo Borsellino - quel che non è altrimenti padroneggiabile.

E così che si riesce ad uccidere e sconfiggere il mostro (il maxiprocesso, ad esempio, o altro che sia), evitando il suo sguardo pietrificante.

Alla traduzione delle informazioni processuali in dati consegue non solo una realtà virtuale, semplificata in schemi, con una conseguente maggiore facilità di lettura, ma anche la possibilità di condivisione, e quindi di collaborazione, di più individui ad un medesimo lavoro - o processo - di elaborazione intellettuale.

---

*Intelligenza connettiva* è il termine che iniziò ad utilizzare circa vent'anni fa il sociologo Derrick De Kerckhove<sup>1</sup>, a significare un sistema di connessione aperta, da persona a persona, all'interno di una rete specifica, come qualcosa di differente dall'intelligenza individuale ed anche dalla somma di intelligenze degli individui: una sorta di rielaborazione del concetto di volontà generale di Rousseau, come qualcosa di diverso dalla somma di singole volontà.

Una intelligenza che deriva non soltanto dalla condivisione, ma soprattutto dalla apertura allo scambio, dalla comunicazione, dalla possibilità di rintracciare e raffrontare pensieri e concetti altrui, senza e prima di conoscerli.

In questo senso, per la possibilità di ricercare pensieri ancora non conosciuti ed ancor prima di qualificarli è importante non tanto il pensiero in sé, quanto il metadato che se ne ricava. Si pensi alla ricerca di documenti, quali le sentenze, catalogati mediante presenza di parole nel testo, ovvero di una qualificazione logica: la ricerca del precedente mediante la ricorrenza di termini specifici, ovvero mediante un'indicazione di tipo logico come può essere il precedente conforme, il precedente difforme ovvero quello che si distingue.

Ho voluto qui esemplificare alcuni fattori tipici dell'informatica che sono stati introdotti nel processo nel momento in cui questo ha smesso di essere (solo) di carta.

L'energia apportata da queste nuove possibilità non poteva lasciare immutato il processo, a dispetto di quel che alcuni dei protagonisti di questa rivoluzione dicevano dieci anni fa, forse per timore che l'informatica potesse generare resistenze culturali:

•Sergio Brescia – Pasquale Liccardo: *“il processo telematico non è un nuovo modello processuale, ma piuttosto la riscrittura/rilettura del sistema processuale in ragione delle tecnologie esistenti”*,

•Stefano Zan: *“Il pct non è un processo diverso da quello tradizionale – classico, ma è semplicemente supportato da tecnologie diverse da quella cartacea”*, anche se finisce per concludere che il processo telematico è un *“vettore di cambiamento del sistema”*, come in effetti si è rivelato.

In realtà l'informatica ha cambiato il processo più delle tante riforme del rito civile, spesso inutili e a volte ritirate dopo qualche anno: come una fiamma accesa sotto un pentolone d'acqua, l'ha portata ad ebollizione, verso nuove condizioni di equilibrio, ancora non definite.

Del resto, se si avvertiva la necessità di schemi, collegamenti, semplificazioni e condivisione come affermava Paolo Borsellino, in una parola di dati, era perché questa esigenza esisteva, già 30 anni fa con i limitati strumenti allora disponibili. Oggi sicuramente, ancor più, una informatica assai più potente smuove il processo, per ora solo quello civile.

---

<sup>1</sup> L'intelligenza Connettiva, l'avvento della Web Society. 1997. Nel 1996 a Firenze, nell'ambito di Mediartech, Derrick De Kerckhove, partendo da una sua intuizione sulle “psico-tecnologie”, frutto dell'esperienza condivisa con Marshall McLuhan di cui era stato uno dei più stretti collaboratori, condusse il primo workshop d'intelligenza connettiva.

---

Ciò senza che la informatica sostituisca il giudizio umano, secondo un - a volte ipotizzato - algoritmo decisorio che faccia discendere, con la necessità della funzione matematica, a dati presupposti determinate decisioni.

L'informatica può fornire strumenti di analisi, di calcolo, ma non deve sostituire quella “*giusta regola delle cose*” che secondo Tomaso d'Aquino costituisce la virtù della prudenza: l'algoritmo non potrà mai considerare il fatto nella sua intierezza.

E anche la nostra Costituzione all'art. 104 affida la giurisdizione a uomini, nel momento in cui prevede la magistratura come un ordine autonomo e indipendente, fatto di persone altrettanto autonome e indipendenti.

Ciò non toglie che il giudice possa avvalersi di algoritmi come supporti, per esempio nei calcoli degli interessi, ovvero nella ricerca di elementi di prova: non una informatica che decide, ma che supporta la decisione umana e che deve essere controllabile ed autonoma.

## 2. – Breve storia della introduzione dell'informatica nel processo civile

### 2.1. – Le origini.

Di processo telematico parla per la prima volta il D.P.R. 123/2001, dando inizio a una fase di sperimentazione che durerà, senza eccessivo costrutto, in varie sedi pilota, alcuni anni; i primi utilizzi del file firmato digitalmente in sostituzione della carta per provvedere davvero, nei primi fascicoli dematerializzati, risalgono al dicembre del 2006.

A quel tempo veniva utilizzato, come prescritto dall'allora vigenti regole tecniche, il linguaggio XML, con traduzione dei file word - ai tempi formato .doc - in XML, con i campi che trasportavano dati inseriti nei testi. Si trattava di un'operazione decisamente complessa; oggi sarebbe certamente meno complessa, dato che i maggiori WP utilizzano linguaggi derivati dal XML (come Open document o Open Xml).

Risale poi al 2008, con le regole tecniche approvate in quell'anno, l'assetto attuale degli atti processuali civili, che prevede la separazione di dato e testo, il primo affidato sempre al XML ed il secondo ad un file pdf.

Lo strumento dei magistrati, la Consolle, è rimasto un database molto versatile che fornisce indicazioni utili per la gestione delle cause, figurandovi tutti i procedimenti. Al database è associato un modulo di word processing che consente di utilizzare i dati per la creazione di documenti, di conservare in un archivio i modelli dei provvedimenti e di creare i file pdf firmati digitalmente che costituiscono i provvedimenti.

Ad onor di cronaca, va ricordato come verso il 2010, il Ministero ha approntato un altro redattore per i Magistrati, il cosiddetto *Mag-Office*, la cui tecnologia nascondeva i dati, presupponendo che per la lettura degli atti e il rintraccio dei fascicoli si usassero metodi tradizionali, principalmente cartacei.

Questo strumento è stato abbandonato, a riprova che non è la *office-automation*, e cioè la mera redazione dei testi il fattore tecnologico importante,

---

ma la possibilità di lettura dei dati e dei metadati presenti nei registri, per organizzare il lavoro<sup>2</sup>.

In effetti l'equivoco di considerare fungibili i testi se portati da carta o da file continua a costituire un elemento di crisi del processo civile "misto", perché nel passare dall'uno all'altro tipo di supporto si perdono molte qualità.

Ancora oggi quando il file non arriva o non può arrivare si supplisce con produzioni scansionate, con autentiche, ma se il processo fosse davvero fatto di dati facilmente accessibili sarebbe sufficiente una autorizzazione alla consultazione, eliminando in radice produzioni e cautele di autenticità.

## 2.2. – *L'avvento delle comunicazioni telematiche: i biglietti di cancelleria*

Dopo i decreti ingiuntivi fu la volta dei biglietti di Cancelleria telematici: le migliaia di comunicazioni inviate dalla Cancelleria venivano, e vengono, comunicate mediante apposita casella di posta e gestite tramite punti d'accesso, ma la adesione a questi punti d'accesso era per gli avvocati volontaria.

Solo in base al DL 112/2008 divenne obbligatorio per gli avvocati dotarsi di queste caselle: in presenza di un apposito decreto ministeriale, diverso per ogni circondario di Tribunale, i biglietti, nei Tribunali autorizzati, sarebbero stati inviati solo con questo mezzo, altrimenti depositati in Cancelleria. In questo modo nel 2009, a seguito della emanazione del decreto per Milano, si passò in pochi

---

<sup>2</sup> Alla stessa conclusione giungono gli autori Stanchi e Muradore in <https://www.processociviletelematico.it/2020/04/24/re-thinking-justice-think-exponentially/>:

*“Processo rapido, nella razionalità del fluire (di processo) essenziale ed efficiente, governabile dal giudice con ragionevole libertà ed indirizzo. Digitale nella concezione logica e quindi digitalizzabile nella logica progettuale.*

*Se così è, un normale modello gestionale (anche qui ragioniamo in termini di esempi pragmatici, esistono sistemi tra i molti gestionali dell'attività legale concepiti per l'integrazione con sistemi di controllo gestionale come SAP, di verifica dei carichi di lavoro e di AI) consentirebbe, ove opportunamente integrato: di caricare la pratica; al sistema di assegnarla ad un giudice competente per materia secondo il criterio del carico (ma con criteri di valutazione quali-quantitativa oggettiva ponderata basati su algoritmi). Il sistema, valutando l'agenda, fissa l'udienza e il sistema notifica al convenuto (cioè compie la valutazione dell'organizzazione di processo, che va sottratta alla valutazione del singolo). Con la pratica che può essere in pdf o epub si depositano le prove (anche qui, la natura multidimensionale del digitale consente l'equivalenza del formato: video, scritti, link a giurisprudenza etc.).*

*Il tutto finisce nel repository che è governato da algoritmo su base grammatica semantica. Il che significa che quando il giudice apre il documento ha la segnalazione della mappa logica del documento e di cosa deve approfondire istruttorie; le norme coinvolte; la giurisprudenza sulle norme; i precedenti specifici delle parti se occorre; la raccolta dei precedenti della giurisprudenza del grado e dei gradi superiori e dello stesso ufficio; l'identificazione degli elementi di fatto e la probabilità della decisione se gli elementi di fatto presupposti restano invariati secondo lo schema giuridico di norma e precedenti.*

*Non esiste un problema di archiviazione perché la logica del sistema è quella smart (cioè che usa i tag, che possono essere attribuiti dall'avvocato in fase di carico a sistema, ma che altrimenti può allocare automaticamente il nostro algoritmo: l'esempio è perché chi scrive ha già visto funzionare questo tipo di funzionalità e non si tratta di esempi astratti).*

*Quindi non una giustizia predittiva domani (sulla cui funzione sociale per il popolo italiano si nutre più di qualche dubbio di valore), ma un giudice augmented subito”.*



---

mesi da un migliaio di iscritti al punto d'accesso alla totalità degli avvocati milanesi.

Per gli uffici fu un grande risparmio di tempo e di denaro non dover passare dagli ufficiali giudiziari evitando gli intoppi che spesso derivavano dalla lentezza di questi ultimi. Inoltre, l'archiviazione delle ricevute delle comunicazioni nel fascicolo informatico evitava un lavoro di fotocopiatura ed archiviazione cartacea che, moltiplicato per decine di migliaia di adempimenti annui, risultava gravoso.

**Questo evidenzia l'importanza della integrazione delle notifiche in un sistema documentale collegato ad un database, in modo da non dover ricercare manualmente nomi e indirizzi, sì da poter conservare e recuperare facilmente le ricevute e le comunicazioni inviate.**

Nel processo penale, ad esempio, il sistema di notificazioni non è integrato nei registri nè in un sistema documentale, per cui la ricerca e la immissione dei dati richiedono tempo, professionalità e responsabilità e non esiste un sistema per vedere le ricevute firmate dai provider, restando tutto affidato ai c.d. "artefatti", documenti cartacei restituiti da un sistema la cui affidabilità in realtà nessuna parte processuale può controllare.

Altra criticità, che permane, è costituita dal fatto che la Corte di Cassazione non accede al processo telematico dei gradi precedenti, il che rende necessario la produzione di adempimenti effettuati, traducendoli dal file al documento cartaceo, con problemi di autorizzazione alla autentica, di efficacia della stessa, insomma di incompletezza della cognizione nel grado di legittimità.

Tornando all'avvento delle comunicazioni telematiche, a seguito della generale gestione dei biglietti di cancelleria sulla casella PEC, iniziarono a susseguirsi modifiche normative per consentire di applicare la trasmissione a mezzo PEC alla notifica fra privati, ad opera degli avvocati. La relativa disciplina ha trovato oggi una sua sistemazione e sicuramente utilità, principalmente nel poter prescindere dagli ufficiali giudiziari e dal rilascio copie ad opera delle cancellerie.


Anche qui vi furono delle criticità, per esempio nel definire il passaggio dall'atto cartaceo alla scansione da notificare; era poi prevista una marca da bollo da 8 euro che rischiava di essere l'unica necessità di materializzazione della notifica, altrimenti totalmente informatizzata. Problemi oggi solo parzialmente risolti, se è vero che la Suprema Corte si è negli ultimi tempi occupata spesso di copie informatiche notificate o prodotte senza autentica, con autentica carente, di formati dei file notificati.

### *2.3. – La crescita dell'informatica.*

La rilevazione dei dati – peraltro consentita proprio dalla informatizzazione – relativi alle prime esperienze di processo telematico diedero, a Milano, risultati molto soddisfacenti: questo portò alla diffusione in altri Tribunali, sino a che il legislatore con il decreto-legge 179 nell'ottobre del 2012 decise per l'informatizzazione dell'intero processo, dandosi tempo sino alla fine del giugno 2014. Questo termine venne poi inteso per i soli procedimenti iniziati dopo il 30

giugno 2014 e quindi l'obbligo legislativo sulla informatizzazione iniziò veramente soltanto il 1° gennaio 2015.

I primi risultati dei decreti ingiuntivi telematici furono una velocizzazione dei tempi di attraversamento delle cancellerie ed in generale delle decisioni: nel periodo dal 1.1.2007 al 31.12.2010 nel telematico l'80 % dei procedimenti durava meno di 5 settimane nel cartaceo oltre l'80 % durava più di 5 settimane.



Altri vantaggi derivarono comunque anche alla prassi cartacea che, dal minor impegno del personale di cancelleria derivante dall'adozione del processo telematico, riuscì a ridurre i tempi di lavorazione dei decreti cartacei.

Il grafico che precede illustra le durate medie mensili dei procedimenti monitorie telematici (in rosso) e quelle dei procedimenti cartacei (in blu).

La linea tratteggiata nera segna il rapporto fra i due tipi di procedura, mostrando che inizialmente nel gennaio 2008 vi era un 20% di procedure telematiche, che cresce fino all'agosto 2009 attestandosi tra il 60 e il 70%: una crescita legata probabilmente alla minor durata e alla maggiore confidenza con il nuovo strumento, assistita per altro da massicce dosi di formazione per cancellerie, giudici ed avvocati, per iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

All'aumento della percentuale del telematico le durate di questa procedura rimangono costanti, al più si alzano di poco, ma cala sensibilmente la durata dei procedimenti cartacei, essendo meno occupato il personale che di questo si occupa.

---

#### 2.4. – *Le difficoltà della crescita per decreto*

Quella attuata con il decreto-legge 179 del 2012 è stata una scommessa: si è passati da una diffusione “a pelle di leopardo”, basata sulla volontaria adesione alla procedura telematica, all’epoca attiva in una ventina di tribunali circa, alla totale diffusione e al generalizzato utilizzo nel processo civile.

È chiaro che una sperimentazione seppur su alcune decine di tribunali è cosa ben diversa dalla diffusione sui 145 tribunali italiani ed anche le risorse, sia di formazione che dedicate all’informatica, avrebbero dovuto crescere di conseguenza.

I dati raccolti da Cepej per il rapporto sulla effettività della giustizia in Europa dicono qualcosa di diverso e cioè che dal 2012 al 2014 il budget del Ministero della Giustizia dedicato alla computerizzazione è calato del 7 %, mentre quello dedicato alla formazione del suo personale è stato pari a zero.

L’effetto è stato che nel momento del massimo sforzo è mancato l’ossigeno.

I sistemi sovraccaricati hanno iniziato a mostrare falle proprio quando si trattava di dover invece mostrare la massima efficienza. Il personale tecnico del Ministero non è aumentato, anzi è diminuito, la assistenza ai giudici è diminuita ed alla formazione si è provveduto con fondi transitori, per lo più stanziati dall’Europa su obiettivi di singole regioni.

Di qui un malcontento che ha offerto argomenti a chi vedeva un pericolo nella informatizzazione.

Oggi, che gli stanziamenti sono cresciuti, la struttura ministeriale appare il maggior fattore di crisi: da un lato accentratrice delle funzioni e unica depositaria di possibili sviluppi, dall’altro troppo esile ed appesantita dalle procedure per rispondere in modo efficace alle esigenze di sviluppo che nascono spontanee dai dati nel processo.

#### 2.5. – *La conoscibilità della giurisprudenza*

I primi progetti di processo telematico contavano molto sulla creazione di banche dati giurisprudenziali che consentissero di conoscere in tempo reale le decisioni, di indicizzarle, di utilizzarle quindi per prevedibilità e analisi della giurisprudenza.

A ciò si deve aggiungere il rispetto della previsione dell’art. 6 CEDU della pubblicità, in funzione di garanzia, della attività giurisdizionale.

Nello sviluppo del PCT questo è invece divenuto un aspetto trascurato: esiste un archivio ove le sentenze, ormai in parte predominante su file firmati, viene pubblicata ed è ricercabile secondo alcuni canali di indicizzazione, fra cui quello testuale, ma questo archivio non viene alimentato con tutti i provvedimenti e presenta problemi tecnici per cui anche ciò che si decide di pubblicare assai spesso non compare.



---

Ciononostante, la giurisprudenza ivi presente, per alcune sezioni sostanzialmente tutta quella prodotta, costituisce a sua volta un “dato” per ulteriori elaborazioni.

È questo un principio da considerare in futuro: quello per cui dal lavoro giudiziario si producono dati importanti culturalmente ed economicamente che il Ministero potrebbe aprire al riutilizzo con una triplice finalità:

- rendere un servizio al paese;
- trarne un vantaggio economico da destinare al miglioramento dei sistemi e del data entry;
- migliorare la qualità dei dati, che, laddove riutilizzati ed ancor più se riutilizzati, godrebbero di un efficace controllo esterno.

### 3. – Conclusioni e spunti

Ancora i testi predisposti dalle parti e a volte dai giudici assomigliano troppo a libri: occorre tener presente che la disponibilità e richiamabilità dei dati e dei testi rende superflui i riassunti che spesso occupano gran parte degli atti processuali.

Il file, seppur racchiudente un testo, ha delle qualità che devono ancora essere acquisite: le forme espressive sono spesso più adatte a “inkymarks on shreddedtrees” che agli schermi dei computer.

Qualità come il collegamento ipertestuale, il riferimento interno, ma anche la semplice organizzazione grafica, devono ancora diffondersi.

Sotto il profilo tecnico, troppo spesso vi sono malfunzionamenti che impediscono di leggere i file, cosa che ovviamente non accade mai sulla carta, la quale, in compenso si perde facilmente e crea problemi di movimentazione.

La firma digitale a sua volta presenta ancora problemi, per la multiformità dei drivers, e dei modi di firma.

Non bisogna poi trascurare che la Corte di Cassazione è stata, fino a poco tempo addietro, esclusa dal processo telematico, per cui ciò che potrebbe facilmente vedersi con un semplice permesso di accesso, deve esserle trasmesso con copia scansionata, con problemi di autentica, che rappresentano difficoltà di accesso alla giustizia, anche per la complessità della normativa intervenuta.

**La stessa normativa sul PCT, fortunatamente ferma nell'ultimo periodo, richiede una sistemazione complessiva: si prenda finalmente atto che il processo non è più di carta e che gran parte delle norme del 1940, ma anche delle successive riforme, si riferisce ad un contesto completamente diverso.**

L'informatica ha cambiato il processo e le vecchie norme sono spesso per lei una difficoltà da superare.

Al tempo del distanziamento causato dalla pandemia, il processo civile informatizzato si è affermato definitivamente ed ha consentito alla giurisdizione

---

di proseguire, anche grazie all'inserimento dell'udienza telematica, evidenziando l'obsolescenza delle copie di cortesia cartacee.

Sono così crollate le resistenze al cambiamento che ostacolavano l'affermazione del processo telematico.

Va poi rivisto il sistema dei pagamenti delle spese e dei diritti processuali, laddove la marca da bollo risulta un'obsolescenza di freno alla informatica; anche il diritto di copia diventa inesigibile ove si adottino le tecnologie dell'informazione (gratuita) e della comunicazione (nel processo civile come nel processo penale).

Lo stesso concetto di copia rispetto al file firmato, che non ha un originale, è divenuto obsoleto e la produzione di atti e la loro certificazione devono essere sostituita da un sistema in cui la accessibilità degli originali e quindi la controllabilità, sostituisce le autentiche e le produzioni stesse. Il processo telematico è destinato a mutare anche i criteri di onere di produzione sin qui formati per i documenti cartacei.

È poi una questione culturale quella delle copie di cortesia, che a volte i giudici preferiscono consultare e si fanno produrre dai difensori, che non ne sono sempre contenti; a volte però le copie cartacee sono una necessità per problemi di realizzazione degli applicativi, che momentaneamente o continuativamente non consentono l'accesso a taluni documenti.

In definitiva si è ancora in bilico fra carta e informatica, dovendosi spesso "tradurre" dall'uno all'altro formato, in modo da perdere le qualità dell'una e dell'altro.

Tuttavia, questo squilibrio è probabilmente benefico per uscire da una situazione di deludente omeostasi in cui si trovava il processo civile italiano: queste difficoltà, se tali possono definirsi, sono il frutto della grande energia conferita dalla irruzione dei dati nel panorama processuale.